



Roma, 01/06/2010

DIR/PF

DM 11 maggio 2010 – Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione degli stupefacenti.

Circolare n. 7537

SS  
STU 9

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

**Dal Ministero le modalità per la registrazione con sistemi informatici delle movimentazioni degli stupefacenti.**

**A partire dal 10 giugno 2010, potrà essere utilizzato il registro informatico in alternativa al registro di entrata e uscita cartaceo**

**Riferimenti:** DM 11 maggio 2010 “Modalità di registrazione con sistemi informatici della movimentazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26. 5.2010.

Con DM 11 maggio 2010 sono state approvate le modalità per l’adozione del registro informatico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, dei medicinali e delle relative composizioni di cui alle tabelle allegate al DPR 309/1990.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) – sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

A partire dal 10 giugno 2010, data di entrata in vigore del provvedimento, i farmacisti potranno effettuare la registrazione delle movimentazioni degli stupefacenti utilizzando, in alternativa al registro cartaceo, un registro informatico, secondo le modalità di tenuta e conservazione individuate dal decreto in oggetto.

In particolare, il registro informatico prevede una “*registrazione di chiusura annuale*”, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 62 del DPR 309/1990 ed una “*registrazione di periodo*” da effettuarsi con frequenza almeno mensile.

La registrazione di periodo e la registrazione di chiusura annuale devono essere stampate e archiviate fisicamente, oppure, in alternativa, conservate su supporti informatici.

I dati contenuti nel sistema informatico e le relative stampe o conservazioni sostitutive di periodo e chiusura annuale devono essere conservati in conformità a quanto previsto dal DPR 309/1990.

Il provvedimento dispone altresì l’abrogazione dei decreti ministeriali 1° luglio 1976 e 15 marzo 1985 , concernente «*Impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni*» concernente «*Modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 1976 relativo all’impiego di tabulati per macchine elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro preparazioni*». Pertanto, a partire dal 10 giugno 2010, le farmacie non saranno più autorizzate ad utilizzare tabulati elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e uscita.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)

All. 1